

□ **Interrogazione n. 312**

presentata in data 2 agosto 2001

a iniziativa del Consigliere Viventi

“Problematiche relative ai medici del servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica)”

a risposta orale

Il sottoscritto Consigliere regionale Luigi Viventi Presidente del gruppo CDU,

Premesso:

che l'articolo 8 del d.lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal d.lgs. del 19 giugno 1999, n. 229, prevede che le Regioni possono individuare aree di attività della emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego a tempo indeterminato, per quei medici, addetti alle attività di guardia medica, in servizio alla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs. 229/1999 e che alla data del 31 dicembre 1998 risultavano in servizio da almeno cinque anni;

che molte Regioni, ai sensi della normativa suddetta, hanno instaurato, con i medici addetti al servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica), rapporti d'impiego a tempo indeterminato;

Considerato:

che nello svolgimento della propria attività i medici addetti al servizio di guardia medica devono spostarsi con mezzi propri in qualsiasi stagione e con qualsiasi condizione atmosferica;

che inoltre, gli stessi, nell'esercizio della propria attività, spesso si trovano di fronte a malati psichiatrici in stato di agitazione psicomotoria, oppure corrono il rischio di venire a contatto con sangue o liquidi organici, con il pericolo di contrarre delle infezioni;

che anche in questo caso molte Regioni hanno stipulato accordi, con le organizzazioni sindacali di categoria, che prevedono, nel trattamento economico dei suddetti medici, una indennità di rischio commisurata alle giornate di servizio di guardia medica;

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per conoscere:

- 1) se la Regione Marche ha fatto ricorso, o ha in animo di farlo, alla possibilità, prevista dal d.lgs 502/1992, modificato dal d.lgs. 229/1999, di instaurare rapporti di impiego a tempo indeterminato, per i medici addetti al servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica), in servizio da almeno cinque anni alla data del 31 dicembre 1998;
- 2) se la Regione Marche è intenzionata a stipulare accordi con le organizzazioni sindacali di categoria, al fine di riconoscere agli stessi medici una indennità di rischio, per le motivazioni indicate nelle premesse, uniformandosi a quanto già messo in atto da moltissime regioni italiane.